



CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO

"Antonio Rosa Brustolo"

Fratta di Maniago

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI ANNO 2021

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 06 marzo 2021, presso la sede in via San Antonio, 25 a Fratta di Maniago, si è riunita alle ore 18:00, in seconda convocazione (la prima convocazione, prevista per le ore 17.30 è risultata deserta), l'Assemblea Straordinaria dei Soci del Circolo C.C.S. "Antonio Rosa Brustolo".

Sono presenti i sottoelencati soci:

N.	Cognome Nome	Data n.	N.	Cognome Nome	Data n.
1	Pupulin Emilio	21/09/39	11	Bottecchia Giampaolo	22/11/47
2	Mazzon Alberto	01/10/84	12	Oleotto Luigi	19/01/26
3	De Paoli Liliana	13/07/52	13	Santin Adriano	05/03/42
4	Cozzarini Norma	13/05/55	14	Pascoli Andrea	29/03/74
5	Franceschina M.Assunta	15/08/51	15	Toffolo Riccardo	17/03/72
6	Massaro Manuela	18/04/81	16	Saro Mariska Anna	09/06/79
7	Pattanaro Francesco	29/02/64	17	Franceschina Fabiano	16/09/77
8	Ronzat Moira	27/03/79	18	Nardo Gino	11/12/83
9	Martinelli Igor	18/12/76	19	Norio Tamara	25/04/80
10	Piazza Massimiliano	07/03/1946			

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Pattanaro Francesco, Consigliere del Circolo C.C.S., verbalizza il Segretario Sig.ra De Paoli Liliana.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso nella sede del Circolo e inviti spediti a mezzo mail e volantinaggio a soci, simpatizzanti e collaboratori, e che il numero dei soci presenti è superiore ai tre quarti di quelli iscritti per l'anno 2021, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto sociale per la validità dell'Assemblea per discutere e deliberare

sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione dello Statuto societario aggiornato ai sensi del L. D.Lgs. 117/2017

Il Presidente informa l'Assemblea sulle motivazioni che hanno indotto il Consiglio Direttivo a modificare lo Statuto societario ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale decisione deriva dal fatto che lo Stato, con il suddetto Decreto, sta riordinando tutto il Terzo Settore che raggruppa tutte la attività di volontariato che operano per fini di solidarietà, civili e di utilità sociale. L'aggiornamento dello statuto pertanto ci qualifica come un'Associazione "APS" ovvero, Associazione di Promozione Sociale che fra le altre cose, da titolo di richiedere finanziamenti agli Enti pubblici per la realizzazione dei futuri progetti.

Procede, quindi, alla lettura dello statuto, dando tutte le spiegazioni necessarie alle varie domande che vengono poste.

Dopo breve discussione ed alcuni chiarimenti tecnici forniti, si passa all'approvazione per alzata di mano del Nuovo Statuto.

L'Assemblea

APPROVA

in modo unanime il Nuovo Statuto sociale di cui si allega copia, che farà parte integrante del presente verbale come allegato (A).

Il Presidente chiude quindi la seduta dell'Assemblea alle ore 19,30

IL SEGRETARIO

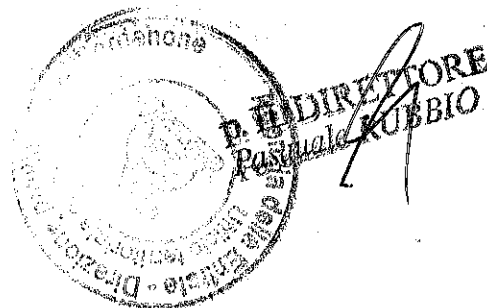
Liliana De Paoli

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Pattanaro Francesco

8 MAR. 2021

atto registrato a Pordenone il
al n° 708 Mod. III con liquidati € 11
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: 1





CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO
Antonio ROSA BRUSTOLO APS
FRATTA

Via San Antonio n. 25 33085 Fratta di Maniago (PN)
C.F.: 90000810938 P.IVA: 00562210930

Maniago, 06 marzo 2021

STATUTO

allegato A all'atto reg.to a
Pordenone il 8 MAR 2021 al
n° 708 Mod. 7 con
liquidati 0 di cui
per imposta IPOT. 0

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Circolo Culturale Sportivo Antonio Rosa Brustolo APS" da ora in avanti denominata "associazione" con sede legale nel Comune di Maniago (PN) in via San Antonio, e con durata illimitata.

L'eventuale cambio della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale (di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017):

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

L'Associazione si propone di raggiungere le finalità delle attività di interesse generale sopra riportate attraverso le seguenti azioni:

- Ricercare momenti di confronto con le forze sociali presenti sul territorio, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con istituzioni pubbliche, con gli Enti locali ed Enti culturali, turistici, sportivi e sociali per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero e dello sport dilettantistico;
- Organizzare manifestazioni culturali, sia dal punto di vista artistico/teatrale che musicale;

- Organizzare corsi e attività di varia natura, in collaborazione con altre associazioni, per stimolare la popolazione al ritrovo, condivisione e crescita personale;
- Favorire ed incentivare momenti di ritrovo come ascolto musica, presentazione di libri, mostre di quadri e esposizioni varie, nonché giochi vari di società, da tavolo ecc. Organizzare viaggi e soggiorni turistici a favore dei soci e simpatizzanti dell'Associazione stessa;
- Favorire i rapporti interpersonali tra i soci creando occasioni di incontro e di svago che contribuiscano alle serenità psico-fisica dell'individuo, esclusa ogni iniziativa che comporti illiceità delle condotte.

Quale attività sussidiaria l'Associazione, anche per favorire un maggiore coinvolgimento dei soci, potrà svolgere attività di mescita interna con somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati. Sempre in via sussidiaria e complementare rispetto alle attività di interesse generale, l'Associazione potrà svolgere attività di natura commerciale ad esclusivo favore dei soci

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore che condividono le finalità e gli scopi associativi della stessa e si impegnano, con la loro opera, competenza e conoscenza, per realizzare le attività di interesse generale.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto, non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri.

Art. 4 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

Art. 5 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dal presente statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dalla stessa. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea degli associati;
- L'organo di amministrazione o consiglio direttivo;
- L'Organo di controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti

Art. 7 – L'Assemblea

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano gli associati medesimi. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante comunicazione scritta e deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

La comunicazione può avvenire a mezzo posta ordinaria e/o elettronica, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e/o per pubblica affissione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente assistito da un segretario e nominati dall'assemblea tra i suoi associati.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno.

Deve essere inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti dell'organo di amministrazione, scelti tra i soci;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e, quando previsto, il soggetto o i soggetti quali organo di controllo;
- c) approva il bilancio di esercizio;

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 8 – L'organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

L'Assemblea, dopo aver fissato il numero che va da 3 a 12 membri, elegge tra le persone fisiche associate l'organo di amministrazione. I componenti dell'organo di amministrazione restano in carica per n. 2 anni e possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità o di decadenza.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

L'organo di amministrazione si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente e almeno quattro volte all'anno oppure a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.

Delle riunioni consiliari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante e approvato di volta in volta dall'Organo di amministrazione stesso, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale.

Il consigliere che si rende assente ingiustificato a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dalla carica con delibera dell'Organo di amministrazione, il quale provvede alla surrogazione del medesimo come previsto nel successivo comma.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli associati che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente gli eletti; se non vi fossero più associati da utilizzare per la surroga, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione dell'organo di amministrazione, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza degli associati nell'Organo di amministrazione sia contemporanea e riguardi la metà più uno degli associati, l'intero Organo di amministrazione sarà considerato decaduto e il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per eleggerne uno nuovo.

L'Organo di amministrazione decade se l'Assemblea degli associati non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali la cui competenza non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, l'Organo di amministrazione:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'organo di amministrazione può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – Presidente – Vicepresidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Vicepresidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione dei nuovi organi dell'Associazione.

Il presidente convoca e presiede l'organo di amministrazione, convoca l'assemblea degli associati svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 – Il Segretario / Tesoriere

L'organo di amministrazione nomina un segretario, e ove lo ritenga opportuno un tesoriere.

Il segretario compila e tiene aggiornato il libro soci; provvede alla corrispondenza, organizza le riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea, redigendone i relativi verbali; è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente; coordina le attività per il raggiungimento dei fini statutari; controfirma gli atti ufficiali dell'associazione; sovrintende alle attività amministrative ed economiche dell'associazione.

Il tesoriere qualora sia nominato è delegato dal presidente per l'amministrazione ordinaria dell'associazione e in particolare per la gestione dei fondi sociali, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di rilasciare quietanze, di provvedere a operazioni bancarie attive e passive.

Art.11 - L'Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

Art.12 - Il Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art.13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 16 – Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio annuale di esercizio, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, ai sensi dell'art. 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 17 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuti a cura dello stesso organo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale dell'ente mediante richiesta formulata all'organo competente.

Art. 18 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore dell'Associazione, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 20 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

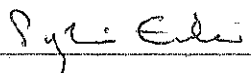
Art. 22 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Così approvato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 06 marzo 2021

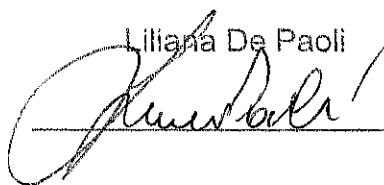
Emilio Pupulin

Il Presidente



Liliana De Paoli

Il Segretario





CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO
"A. ROSA BRUSTOLO" FRATTA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 06 MARZO 2021

	<u>COGNOME E NOME</u>	<u>DATA N.</u>	<u>FIRMA DI PRESENZA</u>
1	PUPULIN ETILIO	21-09-1939	Puplin Etilio
2	MASSARO MANUELA	18-04-1981	Massaro Manuela
3	ARONZAT NOIRA	27-03-1979	Aronzato Noira
4	PAZZON ALBERTO	01-10-1984	Alberto Pazzon
5	PATTANARO FRANCESCO	29-02-1964	Francesco Pattanaro
6	COZZARINI NORRA	13-05-1955	Norra Cozzarini
7	FRANCESCHINA ASSUNTA	15-08-51	Assunta Franceschina
8	DE PAOLI LILIANA	13-07-1952	Liliana De Paoli
9	MARTINELLI IGOR	18-12-1976	Igor Martinelli
10	NARDO GINO	11-12-1983	Gino Nardo
11	NORIO TAMARA	25-04-1980	Tamara Norio
12	PIAZZA MASSIMILIANO	07.03.1946	Massimiliano Piazza
13	BOTTECHIO GIAMPAOLO	22.11.1947	Giampaolo Bottechio
14	LEOTIO LUIGI	19.01.1926	Luigi Leotio
15	SANTINI ADRIANO	05.03.1942	Adriano Santini
16	PASCOLI AMAREA	29.03.1974	Amarea Pascoli
17	TOTTOLO RICCARDO	17/03/72	Riccardo Totto
18	SARO MARISA ANNA	09/06/78	Anna Marisa Saro
19	FRANCESCHINA FABIANO	16/09/77	Fabiano Franceschina
20			
21			
22			
23			
24			